

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

i recenti interventi di politica farmaceutica proposti nel collegato alla manovra finanziaria 2004 (decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326) sollevano numerose perplessità, in quanto, nel tentativo di razionalizzare su tutto il territorio nazionale la spesa farmaceutica, propongono una serie di misure contrastanti con il principio di autonomia regionale sulla spesa sanitaria, sancito dalle ultime riforme del settore;

il processo di responsabilizzazione delle Regioni può essere collegato in primo luogo al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento della spesa sanitaria fondato sull'autonomia delle singole Regioni in relazione alla gestione delle risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno;

in conformità con i principi di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000, sia l'articolo 83, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, hanno successivamente previsto che spetta alle singole Regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria strumenti di compartecipazione e responsabilizzazione dei soggetti che determinano la spesa, interventi tributari o altri mecca-

nismi, tra cui la distribuzione diretta di farmaci;

per quanto riguarda nello specifico il settore dell'assistenza farmaceutica, il decreto-legge n. 347 del 2001 e poi successivamente il decreto-legge n. 269 del 2003 hanno fissato rispettivamente al 13 per cento e al 16 per cento (includendovi anche la spesa per l'assistenza farmaceutica distrettuale) della spesa sanitaria complessiva il tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica;

da questi richiami emerge chiaramente che il minimo comune denominatore dei più recenti interventi legislativi in materia di spesa sanitaria è rappresentato dal riconoscimento del principio di responsabilità delle singole Regioni in relazione al rispetto dei tetti di spesa programmati;

per verificare l'impatto di questi nuovi principi sulla spesa farmaceutica, è particolarmente interessante analizzare i dati relativi al 2002, dai quali si evince che in pochissime Regioni (Valle D'Aosta, Bolzano, Trento, Friuli Venezia Giulia e Veneto) l'incidenza dell'assistenza farmaceutica sulla spesa complessiva del servizio sanitario nazionale è inferiore o pari al tetto del 13 per cento che (ad eccezione del caso della Liguria, dove la spesa farmaceutica si assesta su una percentuale del 15 per cento) nelle Regioni del Nord lo sfondamento è contenuto in termini percentuali (13,1 per cento in Piemonte, 13,3 per cento in Emilia Romagna, 13,8 per cento in Lombardia), mentre nelle Regioni del Centro-Sud la spesa farmaceutica si assesta di regola su livelli superiori al 16 per cento della spesa a carico del SSN (con picchi del 18 per cento in Basilicata e del 18,3 per cento in Sicilia);

le prime proiezioni relative alla spesa farmaceutica nel 2003 sembrano indicare un abbassamento complessivo dello sfondamento del tetto programmato (l'incidenza della spesa farmaceutica dovrebbe infatti passare dal 14,8 per cento al 13,5 per cento), ma rimarrebbe un divario significativo tra le Regioni del Nord (dove

la spesa farmaceutica si assesta su percentuali inferiori al 13 per cento) e le Regioni del Sud (dove non si scende al di sotto di percentuali di spesa del 15 per cento);

i più alti livelli di spesa farmaceutica rilevati al Sud sono la conseguenza delle note disfunzioni del sistema sanitario delle regioni meridionali, dove, a causa delle inefficienze e dei ritardi dell'assistenza ospedaliera, il farmaco continua ad essere impiegato come sostitutivo del ricovero;

alla luce di questa analisi di carattere generale, si ritiene che le nuove disposizioni sulla copertura dei disavanzi nel settore farmaceutico di cui all'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge n. 269 del 2003 siano in larga misura « antistoriche »;

il ritorno a meccanismi di copertura nazionale dei disavanzi prodotti dalle singole Regioni è infatti assolutamente contraddittorio rispetto ai principi di autonomia finanziaria regionale nel settore sanitario introdotti dal decreto legislativo n. 56 del 2000 e da ultimo riconosciuti dalla stessa riforma costituzionale del Titolo V;

parallelamente, non si può evitare di evidenziare una palese contraddizione tra le richiamate disposizioni di cui al collegato alla finanziaria 2004 e le regole che riconoscono alle Regioni autonomia decisionale sulla modulazione delle partecipazioni dei cittadini alla spesa farmaceutica e sull'erogazione di farmaci agli utenti del servizio sanitario nazionale;

per tutte le considerazioni di cui sopra, si ritiene che sia necessario fornire un'interpretazione autentica del meccanismo di ripiano dei disavanzi nel settore della spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *f*), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

in particolare, si ritiene non conforme ai principi di federalismo fiscale

vigenti l'interpretazione per cui tutte le Regioni sarebbero chiamate a ripianare il 40 per cento del disavanzo accertato nel settore della spesa farmaceutica;

un'interpretazione siffatta, infatti, non solo contrasterebbe con i principi di responsabilità di ciascuna Regione nella spesa sanitaria, ma rischierebbe di trasformarsi in un disincentivo alle Regioni a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nel settore dell'assistenza farmaceutica;

impegna il Governo

ad adottare un'iniziativa normativa, volta a fornire un'interpretazione dell'obbligo di copertura del 40 per cento dell'eventuale disavanzo nel settore dell'assistenza farmaceutica — di cui all'articolo 48, comma 5, lettera *f*), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 — come riferito alle sole Regioni che, a livello regionale, presentano una spesa superiore al tetto programmato del 16 per cento.

(1-00324) « Cè, Ercole, Francesca Martini ».

La Camera,

premesso che:

la Cecenia è oggetto da 400 anni delle mire coloniali prima del regime zarista, poi del regime sovietico, poi dei regimi post-zaristi e post-sovietici di Boris Eltsin e di Vladimir Putin;

il popolo ceceno ha sempre rifiutato qualsiasi tentativo di annessione forzata allo Stato russo, pagando tale indomita resistenza (ricordata da Aleksander Solzenicyn in *Arcipelago Gulag*) con massacri di massa e tentati genocidi: il 23 febbraio 1944, Stalin fece deportare tutti i ceceni in Asia centrale: nei vagoni piombati morirono 170.000 persone, un terzo della popolazione complessiva; la prima guerra d'aggressione scatenata da Boris

Eltsin (1994-1996) e la seconda guerra d'aggressione, iniziata da Vladimir Putin nel 1999 e tuttora in corso, hanno provocato tra 150.000 e i 250.000 morti e oltre 300.000 profughi (su una popolazione complessiva di un milione di abitanti), nonché distrutto la città di Grozny;

per prevenire una deriva terroristica determinata dalla sempre più diffusa disperazione dei ceceni occorre arrestare la repressione delle truppe di occupazione russe, portata avanti con metodi e strumenti già tristemente sperimentati dieci anni fa nell'ex-Jugoslavia: rastrellamenti indiscriminati, saccheggi, stupri, violenze, rapimenti con richiesta di riscatto (sia per il rilascio dei vivi che per la riconsegna dei cadaveri), « campi di filtraggio » ossia veri e propri campi di concentramento degli uomini ceceni, sottoposti a violenze ed umiliazioni per spezzarne la resistenza;

occorre ridare voce, legittimità e riconoscimento politico a quanti, sia in Cecenia sia nella stessa Russia, lavorano per l'affermazione di una *pace antiterrorista*, che ristabilisca il primato della legge e del rispetto dei diritti umani;

sia le autorità russe sia il legittimo governo ceceno di Aslan Maskhadov (eletto nel 1997 in libere elezioni supervisionate dall'OSCE) hanno un bisogno vitale di concludere una pace equa che permetta l'instaurazione della democrazia e dello Stato di Diritto in Cecenia e che salvaguardi nel contempo i legittimi interessi di sicurezza della Federazione russa e della comunità internazionale;

occorre sostenere ogni soluzione che si iscriva in un quadro di diritto internazionale e interno garantito dall'ONU, fondato sui principi affermati dalle Convenzioni internazionali per i diritti umani, civili e politici dei cittadini, a partire dal diritto alla democrazia;

occorre considerare la responsabilità ed il dovere morale e politico che grava su ciascuna donna e ciascun uomo, e in particolare sui cittadini d'Europa e

sulle loro Istituzioni democratiche, affinché sia posto al più presto termine alla guerra russo-cecena;

il 7 ottobre 1999 il Parlamento Europeo voto una Risoluzione che « condanna in termini estremamente severi l'intervento militare russo in Cecenia ... e chiede che un dialogo politico sia instaurato d'urgenza fra le parti in conflitto »;

in occasione del summit di Istanbul del 18 e 19 novembre 1999 i paesi membri dell'OSCE dichiararono: « È essenziale una soluzione politica e l'assistenza dell'OSCE potrebbe contribuire alla realizzazione di questo obiettivo »;

il 6 aprile 2000 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) votò una Raccomandazione nella quale si deplorava la « distruzione totale e gratuita della città di Grozny » e si chiedeva che gli Stati membri denunciassero la Russia alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

l'adozione, il 2 aprile 2003, da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa di una Raccomandazione che chiede segnatamente di valutare l'istituzione di un Tribunale Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra commessi in Cecenia;

il programma politico per l'affermazione della *pace antiterrorista* è contenuto nel Piano per « l'indipendenza condizionata » presentato nel marzo scorso dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Cecena d'Ichkeria, Ilyas Akhmadov. Tale Piano propone la nomina di un Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU per la Cecenia e l'istituzione in Cecenia di un'Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite, facendo tesoro dell'esperienza in atto dal 1999 in Kosovo; in questo quadro, sulla base del disarmo dell'insieme delle forze cecene e del ritiro di tutte le forze militari e dell'amministrazione civile russe, dovrebbe essere avviata una fase di transizione du-

rante la quale l'ONU avrebbe l'incarico di amministrare il Paese e di coordinare la ricostruzione dell'ordine civile, politico e materiale, per chiamare infine i cittadini ceceni a scegliere per il proprio paese tra uno statuto di autonomia rafforzata all'interno della Federazione russa o uno statuto di indipendenza;

impegna il Governo

a sostenere e promuovere il Piano di pace del legittimo governo ceceno a livello internazionale;

a istituire presso il ministero degli affari esteri un *Ufficio per il Piano di pace in Cecenia*, chiamando a collaborarvi i migliori conoscitori della situazione cecena e i più qualificati esperti di diritto internazionale, per offrire il massimo dell'apporto e della collaborazione all'ONU, alle altre istituzioni internazionali e all'Unione europea;

a sostenere l'istituzione presso la Commissione Europea di un *Rappresentante speciale dell'Unione Europea per la Cecenia*, per affrontare finalmente con l'adeguata determinazione l'emergenza umanitaria esistente da quattro anni e per lavorare al conseguimento di una soluzione politica alla guerra russo-cecena.

(1-00325) « Vernetti, Angioni, Annunziata, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Buontempo, Burtone, Caldarola, Calzolaio, Camo, Carra, Ceremigna, Chiaromonte, Di Serio D'Antona, Fioroni, Gentiloni Silveri, Giachetti, Grillini, Grotto, Santino Adamo Loddo, Loiero, Lusetti, Mantini, Melandri, Merlo, Nicotra, Nigra, Panattoni, Piscitello, Pistone, Realacci, Ruggeri, Sardelli, Sereni, Tuccillo, Vigni, Villari, Zacchera, Zanella ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

GRANDI, BENVENUTO, PISTONE, ALFONSO GIANNI, LETTIERI, CEREMIGNA, CENNAMO, NANNICINI e TOLLOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e della finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di stampa riportano la notizia dell'attribuzione dell'incarico di Commissario unico dell'Istituto italiano di tecnologia al professor Vittorio Grilli, Ragioniere generale dello Stato; ad avviso degli interroganti, si tratterebbe di un incarico assorbente ed incompatibile con le funzioni istituzionali di controllo e garanzia del sistema di contabilità pubblica e degli equilibri economico-finanziari.

Ciò in quanto:

i compiti di impulso e gestione, per la difficoltosa fase di avvio all'ITT — 2 anni affidati al Commissario unico, con utilizzazione di ingenti risorse — 100 milioni di euro a titolo di contributo per lo *start-up*, 100 milioni annui fino al 2014 e anticipazione della Cassa depositi e prestiti che, da subito, possono raggiungere importi vicini (se non superiori) ad un miliardo di euro — non sono certo assorbibili da un soggetto istituzionale preposto alla verifica degli stessi compiti e all'adozione dei conseguenti adempimenti contabili;

non verrebbe assicurata alcuna garanzia di imparzialità e correttezza nei confronti del sistema pubblico della ricerca, universitaria e non, in quanto a doversi esprimere sul piano dell'attività legislativa, amministrativa e di bilancio, sarebbe un organismo — la Ragioneria generale dello Stato — il cui titolare si trova a svolgere il ruolo di protagonista assoluto nel principale istituto di ricerca contrapposto al sistema pubblico;